

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE PLENARIA:

Disegni di legge: (S. 136) Sen. PIATTI ed altri. — Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie. (S. 1486) Sen. BUCCI ed altri. — Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie. (S. 3529) Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Tattarini ed altri; Peretti; Pecoraro Scanio). (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 40, 9° comma, del regolamento del Senato e conclusione — Parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 3529. Parere non ostativo condizionato sui disegni di legge S. 136 e S. 1486</i>).	132
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DI GRUPPO	134

SEDE PLENARIA

Mercoledì 27 gennaio 1999. — Presidenza del Presidente Mario PEPE.

La seduta inizia alle 14,10.

Disegni di legge:

Sen. PIATTI ed altri. — Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (S. 136).

Sen. BUCCI ed altri. — Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (S. 1486).

Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (*approvato*

dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Tattarini ed altri; Peretti; Pecoraro Scanio) (**S. 3529**).

(Parere alla 9^a Commissione del Senato).

(*Esame, ai sensi dell'articolo 40, 9° comma, del regolamento del Senato e conclusione — Parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge n. 3529. Parere non ostativo condizionato sui disegni di legge S. 136 e S. 1486*).

La Commissione inizia l'esame dei disegni di legge in titolo.

Il deputato Sauro SEDIOLI (DS-U), *relatore*, riferisce che i disegni di legge in esame sono volti alla tutela dei prodotti agricoli e alimentari del Paese, e alla valorizzazione del ricco patrimonio agricolo e gastronomico rappresentato dalle produzioni di alta qualità e tipiche del sistema agro-alimentare italiano.

Egli evidenzia come le norme sulle denominazione di origine protetta (DOP), sulle indicazioni geografiche protette (IGP) e sulle attestazioni di specificità (STG) (specialità tradizionale garantita) rappresentino una opportunità per i produttori agricoli italiani ed una garanzia per i consumatori.

Il disegno di legge n. 3529 è stato approvato in sede legislativa dalla Commissione agricoltura della Camera il 16 settembre 1998, mentre i disegni di legge di iniziativa dei senatori Piatti e Bucci sono stati presentati rispettivamente il 9 maggio 1996 ed il 16 ottobre 1996, cioè precedentemente al decreto legislativo 143/97, che istituisce il Ministero per le politiche agricole e stabilisce il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura. Il suddetto decreto legislativo all'articolo 2, comma 2 demanda al Ministero per le politiche agricole le competenze per la disciplina generale ed il coordinamento in materia di « tutela della qualità dei prodotti agroalimentari ». Il disegno di legge 3529, successivo al decreto legislativo 143/97, ne rispetta il dettato, ma, allo stesso tempo, dilata, rispetto alle iniziali proposte di legge in discussione in Commissione agricoltura della Camera, le funzioni delle regioni. Esso, pertanto, rispetto agli altri testi in esame, riconosce un maggior ruolo alle regioni in materia di produzioni tipiche e di qualità. Infatti, i disegni di legge 1486 e 136 non potevano prevedere questioni insorte dopo la loro presentazione con l'Unione europea e con l'Antitrust, e risolte con la legge comunitaria 95-97 (articolo 53 legge 24 aprile 1998, n. 128) e con il decreto n. 173 del 30 aprile 1998.

Il relatore passa quindi all'esame dell'articolato del disegno di legge n. 3529.

I primi quattro articoli riguardano le procedure per la presentazione della domanda di registrazione per le produzioni DOP, IGP, STG. La domanda deve essere inoltrata al Ministero per le politiche agricole e alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano nel cui territorio sono situate le aree geografiche

interessate, per esprimere un parere obbligatorio circa la sussistenza dei legami del prodotto con l'ambiente geografico.

All'articolo 5 sono previste le norme per le indicazioni sui prodotti (marchiature, etichettature). Elemento di novità è la previsione dell'uso della menzione aggiuntiva « prodotto della montagna italiana ».

L'articolo 6 prevede la costituzione del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni DOP, IGP, STG, composto da 16 membri rappresentanti delle organizzazioni economiche e imprenditoriali, dei produttori e dei ministeri interessati. Cinque sono i rappresentanti delle regioni, cui si aggiunge di volta in volta il rappresentante della regione o della provincia autonoma nel cui territorio sono situate le aree geografiche interessate. Questo Comitato esprime pareri sulle domande di registrazione, sui requisiti degli organismi di controllo, sulle modifiche ai disciplinari di produzione.

L'articolo 8 definisce l'attività dei consorzi di tutela a cui in particolare si affidano i compiti di promozione valorizzazione e vigilanza, mentre il controllo viene affidato come previsto dall'articolo 10 del Regolamento (CEE) 2081/92 ad organismi terzi che assicurino obiettività e imparzialità nei confronti dei produttori. In particolare, si risolve il problema sollevato dall'Antitrust circa la programmazione della produzione e sue limitazioni in casi di gravi squilibri di mercato, accogliendo l'articolo 11 del decreto legislativo 173 del 30 aprile 1998 che accoglie alcune mozioni dell'Antitrust.

All'articolo 9 si definisce il sistema dei controlli sulla produzione di qualità, che possono essere svolti da autorità pubbliche di controllo o da organismi privati rispondenti alle normative europee da autorizzare con decreto del Ministro delle politiche agricole, previo parere espresso dalle regioni e dalle province autonome nel cui territorio ricadono le produzioni interessate al controllo. Gli organismi di controllo autorizzati faranno parte di un albo dal quale i soggetti proponenti le registrazioni potranno effettuare la scelta. Qualora la scelta per il controllo non sia

effettuata saranno le regioni ad indicare l'organismo di controllo. La vigilanza sugli organismi di controllo privati è esercitata dal MIPA e dalle regioni. Quando l'area di produzione che DOP ed IGP sia interamente compresa nel territorio di una singola regione a statuto speciale o provincia autonoma, queste ultime provvedono ad emanare le norme di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) 2081/92.

Ai sensi dell'articolo 11 le regioni provvedono ad emanare norme igienico-sanitarie per le zone di montagna per favorire la produzione e la trasformazione di prodotti agricoli e lattiero-caseari tipici e per favorire le vendite dirette.

L'articolo 12 è volto a favorire campagne di informazione, mentre gli articoli 13 e 14 stabiliscono le sanzioni per chi contravviene alle disposizioni.

In conclusione, il relatore propone che la Commissione esprima un parere favorevole sul disegno di legge S. 3529 e, quanto ai restanti disegni di legge, un parere non ostativo a condizione e nei limiti in cui essi non risultino in contrasto con il disegno di legge n. 3529.

Il Presidente Mario PEPE ringrazia il collega Sedioli per la puntuale relazione svolta, dalla quale emerge la coerenza dell'impianto del disegno di legge n. 3529 con il riparto delle competenze tra Stato e regioni.

Il senatore Renzo GUBERT (UDR) esprime un giudizio nel complesso positivo sul provvedimento in esame, particolarmente con riferimento alle problematiche riguardanti le zone di montagna. Propone peraltro di inserire nel parere un'osservazione tendente a specificare che il richiamo contenuto nell'articolo 12 agli enti locali deve ritenersi comprensivo anche delle comunità montane.

Il deputato Sauro SEDIOLI (DS-U), *relatore*, conviene con la proposta del senatore Gubert e formula quindi conclusivamente la seguente proposta di parere:

« La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminati i disegni di legge n. 136, 1486 e 3529, recanti norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie;

considerato, in particolare, che il disegno di legge n. 3529, approvato dalla Camera dei deputati, appare coerente con l'assetto dei poteri tra Stato e regioni conseguente anche all'adozione del decreto legislativo n. 143 del 1997, che demanda, fra l'altro, al Ministero per le politiche agricole compiti di disciplina generale e di coordinamento nazionale in materia di tutela delle qualità dei prodotti agricoli,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sul disegno di legge n. 3529 e parere non ostativo sui disegni di legge nn. 136 e 1486, a condizione e nei limiti in cui essi non risultino in contrasto con il disegno di legge n. 3529. La Commissione osserva che il riferimento agli enti locali contenuto nell'articolo 12 deve ritenersi comprensivo delle comunità montane ».

Il Presidente Mario PEPE pone quindi in votazione la proposta di parere del relatore, che viene approvata dalla Commissione.

La seduta termina alle 14,25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DI GRUPPO

Mercoledì 27 gennaio 1999. — Presidenza del Presidente Mario PEPE.

L'Ufficio di presidenza integrato si è riunito dalle 14,25 alle 14,30 sulla programmazione dei lavori della Commissione.